



Comune di Viareggio

REGOLAMENTO I.C.I. 2011

TITOLO I

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Viareggio nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art.2

Pertinenze delle abitazioni principali

Si considerano, per la determinazione dell'aliquota I.C.I., parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.

L'assimilazione opera a condizione che il proprietario dell'abitazione o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, nella quale ha la residenza e dimora abitualmente, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, anche della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione e non costituisca di fatto una ulteriore unità ad utilizzo autonomo (abitativo e no).

Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

Sono comprese comunque nelle pertinenze anche eventuali u.i. classate nella categoria A2/A6 non superiore a mezzo vano.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

Art.3

Estensione dell'aliquota agevolata alle abitazioni concesse in comodato d'uso ai parenti

L'applicazione dell'aliquota agevolata si estende alle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare destinata a civile abitazione, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora.

Nel caso di decesso del parente in linea retta di 1° grado l'aliquota agevolata può estendersi, alle stesse condizioni di cui al comma 1, ai parenti di 2° grado in linea retta del comodante o al coniuge superstite del de cuius purchè residenti

Nel caso di famiglia con disabile, con grado di invalidità del 100%, è riconosciuto il comodato gratuito d'uso ai parenti di 1° grado, indipendentemente dal luogo di residenza del comodante.

L'amministrazione si riserva di effettuare controlli per accertare l'effettiva stabile dimora anche con la collaborazione degli enti addetti alla fornitura dell'energia elettrica, gas e acqua emettendo, nei casi in cui questo non sussista, i relativi avvisi di accertamento.

La cessione in uso gratuito dell'immobile deve risultare da autocertificazione **dei proprietari e controfirmata dal comodatario** o comunque comunicata all'ufficio entro la scadenza del versamento ICI a saldo. Tale certificazione vale fino a successiva variazione da presentarsi a mezzo di comunicazione scritta, da parte del contribuente medesimo. Se i requisiti richiesti risultano dagli atti in possesso del comune, il contribuente ha diritto all'aliquota agevolata pur non avendo presentato la suddetta autocertificazione o comunicazione, anche relativamente alle annualità non ancora prescritte alla data dell'1/1/2009 e agli atti di accertamento non ancora definitivi alla data suddetta.

Anche per le pertinenze dell'immobile concesso in comodato si applica l'estensione dell'aliquota agevolata come previsto dall'art. 2.

Al fine di dare applicazione alle agevolazioni previste da questo articolo, a partire dall'anno 2011 i comodati devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate.

Art. 4

Immobili locati ai sensi della legge 431/98 art.2 comma 3 e 4

Nel caso in cui le persone fisiche o giuridiche stipulino contratti di locazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98, con soggetti che utilizzino l'immobile come abitazione principale stabilendovi la propria residenza e la propria dimora abituale, si rendono applicabili le disposizioni contenute nel comma 4 dell'art.2 della predetta legge. Per tali immobili l'aliquota ai fini ICI è il 2 per mille. Tale aliquota si applica anche alle pertinenze di detti immobili come individuate dal precedente art. 2.

L'aliquota agevolata del 2 per mille si applica se le situazioni di cui sopra risultano da autocertificazione dell'interessato, presentata all'ufficio ICI della Viareggio Patrimonio Srl entro la scadenza del versamento ICI a saldo e redatta in conformità di apposito modulo

predisposto dall'Ufficio, oppure da copia del contratto di locazione contenente gli estremi della registrazione e attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di registro; *la* presentazione di questa documentazione ha validità anche per gli atti di accertamento non ancora definitivi alla data del 1/1/2009.

L'autocertificazione o la copia del contratto di locazione valgono fino a quando sussista il diritto alla agevolazione predetta, la cui eventuale cessazione deve essere comunicata dal contribuente.

Art.5

Immobili non locati a disposizione da oltre due anni

Gli immobili ad uso abitativo risultanti non locati e a disposizione da oltre due anni, sono soggetti all'aliquota del 9 per mille, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/98. La stessa aliquota è applicabile anche alle pertinenze di dette unità immobiliari.

Nel caso in cui l'immobile sia posseduto da oltre due anni, ma risulti locato o comunque occupato, il contribuente è tenuto a presentare una comunicazione contenente gli elementi in base ai quali non si applica l'aliquota indicata al primo comma.

Art.6

Immobili direttamente utilizzati da imprese

Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo precedente gli immobili ad uso abitativo, interamente posseduti da impresa, e asserventi ad altro fabbricato ad uso industriale, artigianale o commerciale (Cat. "C" e "D") nel quale venga svolta direttamente attività d'impresa.

Art.7

Immobili utilizzati e posseduti da Enti non commerciali "ONLUS"

Per quanto riguarda l'art. 7 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 504/92, concernente le esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili, le parole " gli immobili utilizzati" sono riferite "agli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, ove viene svolta materialmente ed esclusivamente una delle attività tassativamente indicate (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive di religione o di culto)".

L'esenzione prevista nel presente articolo si estende anche alle cooperative sociali che sono ONLUS di diritto seppure non ricomprese nell'art. 87 comma 1 lettera c del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come prevede l'art. 7 comma 1 lettera i) del D.LGS 504/92.

Perché si abbia diritto all'esenzione, le situazioni sopra descritte devono essere autocertificate dal rappresentante legale dell'Ente con comunicazione da presentarsi entro il termine di pagamento della seconda rata annuale I.C.I. a saldo. Tale certificazione vale fino a quando sussista il diritto alla agevolazione predetta.

In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione, l'esenzione può comunque essere riconosciuta se l'Ente in oggetto è iscritto al registro prefettizio e all'Albo regionale delle ONLUS e nell'immobile oggetto dell'imposta sono effettivamente esercitate le attività come sopra indicate, verificabili d'ufficio.

Art.8

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera f) del D. Lgs. 446/97 è possibile richiedere e ottenere, con le modalità di cui al successivo art. 6, il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano diventate inedificabili.

In particolare la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché dai vincoli istitutivi ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico - edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942 n° 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi, o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;
- d) che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
- e) che il contribuente non avesse fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che aveva reso edificabile l'area.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accertare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dal comma 164 dell'articolo unico della Legge 296/06.

L'ammontare del rimborso, per le aree divenute inedificabili per il periodo al quale la richiesta si riferisce, purché sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, viene determinato sulla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art.5 comma 5 del D. Lgs. 504/92 e la somma dovuta in base al reddito dominicale delle aree, ai sensi dell'art. 5 comma 7 dello stesso D.Lgs. 504/92.

Art.9 **Rimborsi**

Ai sensi del comma 164 dell'articolo unico della L. 296/06,(Finanziaria 2007), il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui sul procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Art. 10 **Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile**

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale, in commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 504/1992.

A scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale può, con specifico provvedimento predisposto dall'Ufficio Urbanistica, determinare periodicamente e per zone omogenee valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Nel caso in cui l'Amministrazione approvi il provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nei casi in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata in base ai valori non inferiori a quelli stabiliti nel predetto provvedimento.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore fabbricabile in misura inferiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, l'amministrazione può emettere avviso di accertamento motivato facendo riferimento a valori di mercato.

Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione dei fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 504/1992.

I valori determinati di cui al comma 2, hanno valenza biennale, qualora non si deliberi diversamente.

Nel caso in cui si dia luogo a soluzione di contenzioso in via conciliatoria, si applica, limitatamente alle sanzioni, la condizione esimente come da art. 6 D.Lgs. 472/97, ferma restando l'esigibilità delle somme richieste a titolo di interessi.

Art. 11

Riduzioni d'imposta

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni; tali condizioni non sussistono se il fabbricato viene utilizzato. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma necessitante invece di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. C, D, E della legge 457/1978. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione atta ad evitare danni a cose e persone.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 04.01.1968, n° 15;
- c) mediante perizia tecnica asseverata da parte di tecnico incaricato;

Il comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi della precedente lettera b, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

La riduzione spetta dal giorno in cui viene presentata apposita autocertificazione all'Ufficio tributi o comunque sia riscontrabile, con data certa, l'esistenza del diritto alla riduzione mediante atti dell'autorità pubblica che attestino l'esistenza delle condizioni previste per gli anni in cui si richiede la riduzione.

La richiesta di riduzione dovrà essere autocertificata annualmente.

Art.12 Determinazione delle aliquote

1 -Le aliquote applicabili nell'anno d'imposta 2007 e seguenti sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2 - eliminato

3 -Ai proprietari di immobili, adibiti ad abitazione, che li rendano disponibili alla locazione in favore di cittadini segnalati dai servizi sociali del Comune per questioni inerenti l'emergenza abitativa si applica l'aliquota 0 punti percentuali.

Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato. Per ottenere l'aliquota 0 per mille, è necessario che il proprietario presenti annualmente certificazione rilasciata dai servizi sociali.

Art.13 Detrazioni d'imposta

1) L'importo della detrazione è determinato nella misura di Euro 113,62 (centotredici/62) e si applica sull'imposta dovuta per:

- a) abitazione principale (che si intende quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale di godimento, da soggetto passivo a condizione che *vi* abbia la residenza anagrafica così come intesa dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs 504/92, modificato dal comma 173 dell'articolo unico della Legge 296/06 (finanziaria 2007).
- b) Sono considerate altresì abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista dall'art.8, comma 2 d.lgs. 504/1992; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari a condizione che siano ivi residenti e vi dimorino abitualmente;
- c) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata
- d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi delle Case Popolari a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali e che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimorano abitualmente;
- e) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che sia a propria esclusiva disposizione e che non risulti locata.
- f) Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

2) La detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del D.lgs. 504/92, così come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 662/96, integrato dall'art. 3 della L. 122 del 09/05/97, e dall'art. 58 comma 3 del d.lgs. 446/97, limitatamente a:

- a) abitazioni principali (così come definite dall'art. 8 comma 2 d.lgs. 504/92),

- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
- c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale di godimento da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare risulti non locata o utilizzata;

e' aumentata a Euro 258,23 (duecentocinquantotto/23) esclusivamente nei confronti di:

A) contribuenti pensionati che presentano le condizioni richieste dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale ai fini dei servizi e/o prestazioni sociali agevolate:

B) per i coniugi di pensionati che usufruiscono dell'ulteriore detrazione ICI, che non hanno diritto a pensione o ad assegno sociale, valgono gli stessi requisiti di cui al punto A

I coniugi pensionati non legalmente ed effettivamente separati, che hanno la residenza in due unità immobiliari distinte, si considerano facenti parte del medesimo nucleo familiare e pertanto valgono i requisiti di cui ai punti precedenti.

C) i contribuenti invalidi civili, del lavoro o di guerra, che presentino gradi di invalidità superiore al 50% , che abbiano gli stessi requisiti previsti per i contribuenti pensionati di cui al punto A

La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, così come disposto dall'art. 8 d.lgs. 504/92. Nel caso in cui la detrazione non trovi capienza in sede di tassazione per abitazione principale, essa può essere utilizzata per l'imposta dovuta per le pertinenze di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art.14

Estensione dell'aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali

L'aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali, si estende agli immobili ad uso abitativo ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, di cui al D.Lgs 16/2/1996 n. 104 e al D.L. 25/9/2001 N. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23/11/2001 n. 410.

Il diritto a fruire dell'aliquota agevolata deve risultare da autocertificazione dell'interessato, oppure da copia del contratto di locazione contenente gli estremi della registrazione e attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di registro.

L'autocertificazione o la copia del contratto di locazione devono essere presentati all'ufficio tributi entro la scadenza del versamento ICI a saldo e valgono fino a quando sussista il diritto all'agevolazione predetta, la cui eventuale cessazione deve essere comunicata dal contribuente.

Art.15

Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati per l'immobile in questione e per l'anno di riferimento, nei seguenti casi:

1. da un contitolare anche per conto degli altri nei casi di contitolarità all'interno del nucleo familiare
2. dagli eredi a nome del de cuius e/o a nome di un solo erede nel caso di successioni ereditarie
3. dal venditore e/o dal compratore nel caso di compravendita.
4. dal nudo proprietario anziché dall'usufruttuario, fermo restando il fatto che soggetto passivo è l'usufruttuario.

L'ufficio procede alla compensazione dell'imposta previa autorizzazione scritta da parte del contribuente che ha pagato in eccesso.

L'importo minimo, su base annua, al disotto del quale non si effettua il versamento dell'imposta, è pari ad € 12,00 (dodici/00).

Art. 16

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o) del D.Lgs. 446/97 il Funzionario responsabile dell'ICI, nel caso si verificano le condizioni sotto riportate, può stabilire con proprio atto motivato:

- a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza, entro il termine massimo di sei mesi, nel caso di calamità naturali di grave entità;
- b) il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza, entro il termine massimo di sei mesi, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico che vengono così individuate:
 - proprietari della sola abitazione principale, avente reddito derivante esclusivamente da pensione sociale che ne facciano preventiva richiesta;
 - casi segnalati dal servizio assistenti sociali;
- c) nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel mese di scadenza del pagamento, i versamenti da parte degli eredi delle imposte dovute dal deceduto e dagli eredi stessi possono essere effettuati entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, senza aggravio di interessi e sanzioni, purché venga effettuata preventiva richiesta.

Il Funzionario, inoltre, può con proprio atto, e previa richiesta motivata da parte del contribuente, concedere il differimento e la rateizzazione, nel termine massimo di sei mesi, delle somme dovute, a titolo di imposta ed interessi, a seguito di emissione di avvisi di accertamento e/o liquidazione dell'imposta. Restano in ogni caso escluse dalla rateizzazione le somme dovute a titolo di sanzione, queste ultime da corrispondersi entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli atti. Sulle somme rateizzate saranno applicati gli interessi per dilazione di pagamento calcolati al tasso erariale vigente tempo per tempo.

Art. 17

Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del d.lgs. 31.12.1992 n° 546.

Art.18 Sanzioni

Relativamente alle annualità ancora accertabili si applica il disposto dell'art. 14 del d.lgs. 504/1992 come modificato dal d.lgs. 473/1997 e 471/1997 e 472/1997 e dalla deliberazione Giunta Municipale n° 312 del 21/5/1998 e successive modificazioni.

Art. 19 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31.12.1992 n° 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2009.